



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –  
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 112 del 22/07/2016

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI E DELLA DISTANZA DA ESSI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO.**

L'anno duemilasedici, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 08:30, presso la sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
BONOMELLI MAURO	SINDACO	X	
CAPITANIO MARIA GRAZIA	ASSESSORE		X
BAIGUINI FEDERICO	ASSESSORE	X	
RINALDI PATRICK	ASSESSORE	X	
FIGAROLI SIMONA	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giovanni Barberi Frandanisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, **il Sindaco Mauro Bonomelli**, assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI E DELLA DISTANZA DA ESSI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con Voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

**DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 148 del 21/07/2016 riportata in calce alla presente.
2. Di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## Proposta di Deliberazione N° 148 del 21/07/2016

### PREMESSO che

- A partire dal 23/05/2015, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge regionale n. 11/2015, cambiano le disposizioni contenute nel testo iniziale della Legge regionale n. 8/2013, recante norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico.
- Restano invariate le definizioni di "luoghi sensibili", indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/1274 del 24/01/2014, in vigore dal 28/01/2014, rispetto ai quali è vietata, in locali situati a meno di 500 metri lineari, la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.
- Le nuove disposizioni regionali si applicano ai soli apparecchi da gioco tipizzati dall'articolo 110 comma 6 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), quali "New Slot" e "VLT";

### RICHIAMATE

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/1274 del 24/01/2014 con la quale si definiscono le categorie di "Luoghi sensibili"
- le FAQ pubblicate da Regione Lombardia sul proprio portale tematico [www.noslot.regione.lombardia.it](http://www.noslot.regione.lombardia.it) ed in particolare quella relativa alla definizione di luoghi di aggregazione giovanile che recita: "Né la l.r. n. 8 del 2013 né la delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014) definiscono i "luoghi di aggregazione giovanile". Ciò in quanto spetta alle Amministrazioni comunali identificare, in base alla specifica realtà locale e al solo fine dell'applicazione della disciplina sulle distanze dettata dalla d.g.r. n. 1274 del 2014, quei luoghi che effettivamente possano, per la loro natura e per la comprovabile, effettiva e costante frequentazione da parte della gioventù, essere riconosciuti attrattori dell'aggregazione giovanile. Si evidenzia che, stante le finalità di effettiva tutela e prevenzione nei confronti dei giovani perseguite dalla l.r. n. 8 del 2013 e dalla delibera sulle distanze, possono presentare le caratteristiche sopra indicate non solo le strutture che offrono servizi per favorire lo sviluppo e l'aggregazione di adolescenti, preadolescenti e giovani, ma pure strutture aventi finalità differenti o, addirittura, **anche semplici spazi aperti. Sarebbe comunque opportuno, considerato che la valutazione di questa particolare tipologia di luogo sensibile investe valutazioni discrezionali, che i Comuni procedessero ad una generale ricognizione dei luoghi in argomento mediante atto formale, e non volta per volta in occasione della eventuale presentazione di richieste di nuova installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito. Ciò al fine di garantire la certezza del diritto.**"

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 102 del 29/08/2013 con la quale si è espressa la volontà di condividere e sottoscrivere il "Documento dei Comuni bergamaschi per il contrasto del gioco d'azzardo" predisposto dal Consiglio di Rappresentanza e dai Presidenti delle Assemblee Distrettuali dei Sindaci;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione Comunale non è dotata di regolamento che disciplini l'apertura, il trasferimento, la modifica, la cessazione e la gestione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti denominate sale pubbliche da gioco;

**ATTESO** che è in corso di predisposizione un regolamento tipo a livello sovracomunale per rendere la regolamentazione in materia omogenea su tutto il territorio comprensoriale;

**RITENUTO** pertanto necessario, in attesa della completa regolamentazione e al fine di rispondere alle sollecitazioni della Regione Lombardia, procedere alla definizione di dettaglio delle categorie di luoghi sensibili, procedere a definire un atto di indirizzo che specifichi quanto segue:

a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado, nei quali sono ricomprese anche le scuole per l'infanzia e gli asili nido, sia pubblici che privati;

b) Luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio" e s.m.i., ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale, vale a dire:

- Attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica.
- Gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici comprese Cappelle, Cappelle pubbliche cimiteriali, Santelle, Edicole e l'area destinata a sagrato;
- Gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- Nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- Gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali;

c) Impianti sportivi, comprensivi di locali adiacenti e pertinenze quali aree verdi e parcheggi.

Ogni struttura sportiva presente sul territorio gestita da associazioni sportive riconosciute da rispettive associazioni sportive di valenza nazionale quali, ad esempio, CONI, CSI e CSAIN;

d) Strutture domiciliari, diurne, residenziali o semiresidenziali, di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale;

e) Strutture ricettive per categorie protette, quali ad esempio Housing sociale, Edilizia Residenziale Pubblica, centri di prima accoglienze e case protette;

f) Luoghi di aggregazione giovanile quali aree di Verde e parchi attrezzati così come individuati nel vigente PGT: Carta del sistema del verde, sport e tempo libero PS.05. Gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre all'aggregazione giovanile;

g) Oratori comprensivi di locali adiacenti e pertinenze quali impianti sportivi, aree verdi e parcheggi;

RITENUTO inoltre che la distanza di 500 metri sia da misurarsi secondo il concetto della linearità calcolata seguendo il criterio più restrittivo, quindi non dal baricentro del luogo sensibile ma dalla parte più vicina al nuovo insediamento richiesto.

## PROPONE

1. Di esprimere il sottoscritto atto di indirizzo:

Nell'applicazione della Legge regionale n. 8/2013, recante norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico si dovranno considerare nel dettaglio le seguenti specifiche relativamente all'individuazione dei luoghi sensibili e alla loro distanza:

a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado, nei quali sono ricomprese anche le scuole per l'infanzia e gli asili nido, sia pubblici che privati;

b) Luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio" e s.m.i., ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale, vale a dire:

- Attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica.
- Gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici comprese Cappelle, Cappelle pubbliche cimiteriali, Santelle, Edicole e l'area destinata a sagrato;
- Gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- Nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- Gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali;

c) Impianti sportivi, comprensivi di locali adiacenti e pertinenze quali aree verdi e parcheggi.

Ogni struttura sportiva presente sul territorio gestita da associazioni sportive riconosciute da rispettive associazioni sportive di valenza nazionale quali, ad esempio, CONI, CSI e CSAIN;

d) Strutture domiciliari, diurne, residenziali o semiresidenziali, di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale;

e) Strutture ricettive per categorie protette, quali ad esempio Housing sociale, Edilizia Residenziale Pubblica, centri di prima accoglienze e case protette;

f) Luoghi di aggregazione giovanile quali aree di Verde e parchi attrezzati così come individuati nel vigente PGT: Carta del sistema del verde, sport e tempo libero PS.05. Gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre all'aggregazione giovanile;

g) Oratori comprensivi di locali adiacenti e pertinenze quali impianti sportivi, aree verdi e parcheggi;

che la distanza di 500 metri sia da misurarsi secondo il concetto della linearità calcolata seguendo il criterio più restrittivo, quindi non dal baricentro del luogo sensibile ma dalla parte più vicina al nuovo insediamento richiesto.

2. Di dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO  
Atto Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Atto Firmato Digitalmente

---